

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2019, n. 47-8828

DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "Disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura turismo e sport a decorrere dall'anno 2017". Modifiche all'Allegato 1.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

- la DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 ha approvato le disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall'anno 2017, espresse nell'Allegato 1, tra cui, al punto 21, gli "Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione", come di seguito riportati;
- la DGR n. 30-5902 del 10 novembre 2017 e la successiva DGR n. 78-6183 del 15 dicembre 2017 hanno modificato le disposizioni recate dal punto 22 dell'Allegato 1 della succitata DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 in materia di rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione, come di seguito riportato:

21 – Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

21.1. Gli enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al controllo della Regione, a cui la stessa riconosce un contributo annuale, sono tenuti a presentare annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvati dall'organo competente.

22 – Rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

22.1. La liquidazione del contributo, agli enti di cui al punto 21, avviene secondo le modalità indicate ai punti 22.2, 22.3, 22.4.

22.2 Una quota di anticipo è liquidata ad avvenuta esecutività del provvedimento amministrativo di assegnazione del contributo.

22.3 Una prima quota a saldo che, sommata all'anticipo di cui al punto 22.2, non può superare l'80% del contributo assegnato, è liquidata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) relazione approvata dal consiglio di amministrazione, o organo con analoga funzione, che attesti il regolare svolgimento dell'attività annuale oggetto del contributo e il corretto utilizzo delle risorse riconosciute dalla Regione Piemonte;
- b) bozza di bilancio consuntivo licenziato dal consiglio di amministrazione, o organo con analoga funzione, da sottoporre all'approvazione dell'organo competente.

22.4 L'ultima quota a saldo del contributo assegnato è liquidata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) una relazione sull'attività svolta, approvata dall'organo competente;
- b) il bilancio consuntivo, in formato europeo, approvato dall'organo competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento.

Considerata la necessità di garantire una più compiuta valutazione delle finalità pubbliche del contributo regionale assegnato agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione e una più puntuale verifica della rispondenza del ridotto contributo alla effettiva utilità conseguita dalla comunità insediata sul territorio di riferimento mediante la fruizione delle attività svolte dagli enti partecipati o controllati dalla Regione, si propone la sostituzione dei suddetti punti 21 e 22 con i seguenti:

21 – Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

21.1. Gli enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al controllo della Regione, a cui la stessa riconosce un contributo mediante la stipulazione di una apposita convenzione, sono tenuti a presentare annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvati dall'organo statutariamente competente.

21.2. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale tramite atto convenzionale, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 21.1, gli enti e organismi partecipati o sottoposti al controllo della Regione devono presentare il programma dell'attività oggetto della convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti all'attività oggetto del medesimo atto.

22 – Rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

22.1. Al termine dello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, ai fini della liquidazione della quota a saldo del contributo regionale, gli enti di cui al punto 21 sono tenuti a presentare al Settore competente la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione del Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale di cui al punto 21.2. Il prospetto deve essere approvato dall'organo statutariamente competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a) e deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

22.2. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione. Le eventuali modifiche del programma della attività finanziata, finalizzate a consentire il totale utilizzo del contributo regionale, nonché le eventuali circostanze di riduzione del ridotto contributo sono disciplinate dalla convenzione di cui al punto 21.1.

22.3. Gli enti devono tenere agli atti tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui al punto 22.1 lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.

Rilevato che la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” introduce, tra l'altro, nuovi adempimenti di pubblicità a carico di associazioni, Onlus, fondazioni e imprese beneficiarie di contributi assegnati dalle pubbliche amministrazioni, si propone di integrare il punto 3 “Evidenza dei contributi” dell'Allegato 1 della suddetta DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 con l'aggiunta, dopo il punto 3.2, del seguente punto 3.3:

“3.3. In attuazione dell'art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00. L'inosservanza di tale obbligo da parte delle imprese comporta la revoca e la restituzione degli importi non pubblicati.”.

Rilevato inoltre che la legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” introduce, tra l'altro, l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019, si propone di integrare in materia di modalità di rendicontazione il punto 10.4.d1) dell'Allegato 1 della suddetta DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, relativo alle tipologie di giustificativo di spesa rendicontabili ai fini della copertura del contributo regionale assegnato ai soggetti beneficiari di contributo regionale, ad esclusione degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, aggiungendo le parole “fattura elettronica” tra la parola “fattura” e la parola “ricevuta fiscale”, nei termini seguenti:

“10.4.d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, fattura elettronica, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a pie' di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a spese condominiali, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;”.

Attestato che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione in attuazione della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 “Disciplina del sistema dei controlli interni”.

Tutto quanto premesso e considerato;

la Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

- di sostituire i punti 21 e 22 dell'Allegato 1 della DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 con i seguenti:

“21 – Adempimenti annuali degli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

21.1. Gli enti e organismi di diritto privato – comunque denominati – partecipati o sottoposti al controllo della Regione, a cui la stessa riconosce un contributo mediante la stipulazione di una apposita convenzione, sono tenuti a presentare annualmente al Settore competente il piano programmatico delle attività, corredato del bilancio preventivo, approvati dall'organo statutariamente competente.

21.2. Ai fini dell'assegnazione del contributo regionale tramite atto convenzionale, in aggiunta alla documentazione di cui al punto 21.1, gli enti e organismi partecipati o sottoposti al controllo della Regione devono presentare il programma dell'attività oggetto della convenzione e lo schema economico previsionale redatto per macro voci di costo inerenti all'attività oggetto del medesimo atto.

22 – Rendicontazione del contributo agli enti partecipati o sottoposti al controllo della Regione

22.1. Al termine dello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione, ai fini della liquidazione della quota a saldo del contributo regionale, gli enti di cui al punto 21 sono tenuti a presentare al Settore competente la seguente documentazione:

a) bilancio consuntivo dell'ente, in formato europeo, approvato dall'organo statutariamente competente, corredato del relativo verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento;

b) prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all'attività oggetto di convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dal Settore regionale competente in materia, approvato dall'organo statutariamente competente. Tale prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante, riporta le stesse voci di spesa indicate nello schema economico previsionale di cui al punto 21.2. Il prospetto deve essere approvato dall'organo statutariamente competente contestualmente all'approvazione del bilancio consuntivo di cui alla lettera a) e deve essere oggetto di specifica asseverazione rilasciata dall'organo di controllo dell'ente o da una società abilitata alla certificazione dei bilanci o da un professionista iscritto nel Registro dei Revisori legali ai sensi del decreto legislativo 39/2010;

c) dettagliata relazione conclusiva sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata di eventuale rassegna stampa e di eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle iniziative rispetto a quelle programmate.

22.2. L'importo del contributo regionale assegnato va interamente impiegato per sostenere le spese relative all'attività oggetto della convenzione. Le eventuali modifiche del programma della attività finanziata, finalizzate a consentire il totale utilizzo del contributo regionale, nonché le eventuali circostanze di riduzione del ridotto contributo sono disciplinate dalla convenzione di cui al punto 21.1.

22.3. Gli enti devono tenere agli atti tutti i documenti di spesa con validità fiscale riferiti alle spese indicate nel prospetto riepilogativo di cui al punto 22.1 lettera b). Tale documentazione può essere richiesta in visione dal Settore competente per l'effettuazione di eventuali verifiche.”;

- di integrare il punto 3 “Evidenza dei contributi” dell'Allegato 1 della suddetta DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 con l'aggiunta, dopo il punto 3.2, del seguente punto:

“3.3. In attuazione dell'art. 1, commi 125, 126, 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”:

a) le associazioni, le Onlus, le fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nei propri siti o portali digitali entro il 28 febbraio di ogni anno le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorquando il

totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00;

b) le imprese beneficiarie, incluse le cooperative sociali, di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni pubblicano nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato le informazioni relative ai ridetti contributi, sovvenzioni, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere incassati nell'anno precedente. L'obbligo di informazione scatta allorquando il totale dei vantaggi economici (nel senso chiarito nella precedente proposizione) cumulativamente introitati nell'anno precedente sia pari o superiore all'importo di euro 10.000,00. L'inosservanza di tale obbligo da parte delle imprese comporta la revoca e la restituzione degli importi non pubblicati.”;

- di sostituire il punto 10.4.d1) dell'Allegato 1 della suddetta DGR n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, relativo alle tipologie di giustificativo di spesa rendicontabili ai fini della copertura del contributo regionale assegnato ai soggetti beneficiari di contributo regionale, ad esclusione degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, con il seguente:

“10.4. d1) deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, fattura elettronica, ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a pie' di lista (vale a dire: dichiarazione del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a spese condominiali, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni;”.

La presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)